



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE**

Il Giudice

letto il ricorso presentato da XXX patrocinato dall'Avv. Marco Di Maio del Foro di Bologna, ai sensi dell'art. 35 ter c 3 della legge n. 35/1975 in data 22 dicembre 2014 nei confronti del Ministero della giustizia

; letta la comparsa di costituzione del Ministero convenuto;

esaminate le controdeduzioni allegate, provenienti dal Ministero di Giustizia;

rilevato che il ricorso risulta tempestivamente proposto, essendo stato depositato, come specificato in premessa, in data 22 dicembre 2014 e dunque entro il termine di cui all'art. 35 ter comma 3 legge citata;

a scioglimento della riserva formulata in sede di verbale di udienza 12 marzo 2015,

premessi in punto di fatto che

il XXX ha trascorso presso la locale Casa circondariale ininterrottamente, il periodo intercorrente tra il 9 gennaio 2009 ed il 23 settembre 2012, per totali 1276 giorni, condividendo la cella, stabilmente, con altri due detenuti, indicati nominativamente in ricorso, circostanza quest'ultima che non è stata minimamente contestata;

per dato ormai notorio, desumibile dalle informazioni acquisite dalla Direzione della casa circondariale di Bologna in altri analoghi ricorsi, ed altresì apprezzabile dai provvedimenti già depositati da questo ufficio, risulta che:

-la superficie della cella è di mq 10, mentre quella del bagno è pari a mq 2;

-in ogni cella sono presenti: a) due letti (di cui uno a castello qualora la camera detentiva ospiti 3 detenuti) per complessivi mq 3,52; b) un tavolo per complessivi 0,49 mq; c) 2 armadietti per complessivi mq 0,36 (che diventano tre, per complessivi mq 0,54 se nella camera gli ospiti detenuti sono 3) d) 2 sgabelli per complessivi mq 0,20 (che diventano tre, per complessivi mq 0,30 se nella camera gli ospiti detenuti sono 3);

- il Ministero convenuto, costituendosi, non ha puntualmente contestato nessuna delle ulteriori allegazioni contenute nel ricorso;

premessi in punto di diritto che

l'art. 3 CEDU - stabilendo che: *"nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti"* - riconosce uno dei valori fondamentali della nostra società democratica, non suscettibile di bilanciamento con altri valori od obiettivi generali pur meritevoli di tutela; con la conseguenza che, anche a carico del nostro Stato, che aderisce alla Convenzione, discende l'obbligo di garantire modalità di esecuzione dei provvedimenti restrittivi tali da non provocare all'interessato sofferenze più intense di quelle inevitabilmente conseguenti alla detenzione;

la Corte EDU, detentrica del monopolio interpretativo delle disposizioni della Convenzione, in alcuni casi ha affermato che 7 mq pro capite integra un parametro approssimativo ed auspicabile per le celle singole, mentre in altri ha ritenuto violato l'art. 3 della Convenzione, in quanto la persona, detenuta in una camera a più posti, disponeva di una superficie inferiore ai 3 mq. Peraltro la Corte, nella sentenza Torreggiani ed altri, emessa nel gennaio 2013, ha constatato che i casi sottoposti al suo giudizio erano sintomatici di un sovraffollamento carcerario di carattere strutturale e sistemico nel nostro Paese, e, quindi, per evitare di essere ingolfata da cause seriali provenienti dall'Italia, ha fatto ricorso alla procedura della sentenza pilota, concedendo un anno di tempo per risolvere il problema e comunque per introdurre nell'ordinamento nazionale dei rimedi atti ad assicurare alle persone detenute una tutela - preventiva e compensativa - per i casi di condizioni inumane o degradanti;

le regole di giudizio elaborate dalla Corte EDU, in materia di sovraffollamento carcerario, hanno avuto una significativa ricaduta nel nostro ordinamento, in quanto la vigente normativa penitenziaria nazionale stabilisce ora che coloro che hanno terminato di espiare la pena detentiva in carcere hanno diritto ad ottenere il risarcimento nella misura di euro 8 per ciascun giorno di detenzione subito in violazione dell'art. 3 CEDU

il trattamento, per poter essere ritenuto inumano o degradante, deve raggiungere un livello minimo di gravità, da valutarsi tenendo conto degli effetti cumulativi delle condizioni del caso concreto: se è ormai chiaro quale sia - in termini quadrati - la soglia numerica presa come riferimento dalla Code EDU per la detenzione in camere multiple, non sono altrettanto chiari i criteri in base ai quali va interpretata detta superficie;

la giurisprudenza della Code di Strasburgo, per il suo carattere casistico, difficilmente si presta ad essere ricostruita secondo generali ed omogenee linee di tendenza; e, d'altronde, va escluso ogni automatismo, di talché:

-anche quando la superficie detentiva per persona sia pari o superiore al limite dei 3 mq potrebbe configurarsi un trattamento inumano o degradante nell'ipotesi in cui siano riscontrabili specifiche significative carenze (ad es., in punto di insufficiente areazione o di insufficiente illuminazione della cella; in punto di tempi di permanenza all'aperto eccessivamente limitati);

-d'altra parte, il fatto che la persona detenuta in camera multipla disponga di una superficie inferiore a 3 mq significa necessariamente che la stessa è sottoposta a trattamento inumano, salvo che non risulti che la stessa trascorra almeno un terzo della propria giornata (e quindi più di otto ore) al di fuori della cella, tra ore di aria libera ed ore dedicate allo svolgimento di attività lavorativa interna all'istituto;

ritenuto che

-il XXX, nel periodo in cui ha occupato la cella con gli altri due detenuti indicati in ricorso, per totali 1276 giorni, ha dunque subito una detenzione in violazione con il principio stabilito dall'art. 3 della CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo, in quanto:

a) occorre partire dal dato di partenza (riferito dalla Direzione della Casa circondariale e quindi assistito da una presunzione di veridicità fino a querela di falso) per cui la superficie della cella è di mq 10, mentre quella del bagno è pari a mq 2;

b) ai fini del rispetto del principio di cui sopra non può essere considerata l'area occupata dai servizi igienici, proprio in considerazione della sua specifica destinazione (al riguardo cfr la sentenza 16 luglio 2009 emessa dalla Corte di Strasburgo nel caso Sulejmanovic c. Italia)

c) sempre perché sottrae ai detenuti spazio vivibile utilizzato per le ordinarie quotidiane attività del vivere, non può essere presa in considerazione l'area occupata dagli armadi (nel caso di specie, pari a mq 0,54), mentre può essere presa in considerazione quella occupata dal tavolo e dagli sgabelli;

d) quanto poi ai letti, se può essere compreso ai fini della superficie utile il letto singolo, il sottoscritto Magistrato ritiene che non si possa tener conto dell'area occupata dal letto a castello (nel caso di specie, pari a mq. 1,76) per le limitazioni correlate all'uso dello stesso (in particolare, non è praticabile una seduta agevole né per chi occupa il letto inferiore né per chi occupa il letto superiore; d'altronde, per chi è disteso nel letto inferiore non è generalmente possibile la visione della televisione posta all'altezza del letto superiore o viceversa);

e) in definitiva, tenuto conto dei criteri di cui sopra, il XXX, in ciascuno dei giorni di detenzione in cui ha condiviso la cella con altre due persone, cioè per la totalità dei 1276 giorni scontati, ha sempre avuto la disponibilità di uno spazio inferiore a 3 mq; pertanto, senza la necessità di argomentare in ordine alle restanti violazioni, in ragione della natura assorbente dell'insufficienza dello spazio vitale fruibile, al XXX deve essere riconosciuto a titolo risarcitorio la somma di euro 10.208, pari ad euro 8 per ciascuno dei giorni 1276 nei quali ha condiviso la cella con altri due detenuti, così disponendo di uno spazio vivibile inferiore ai 3 mq indicati dalla Corte di Strasburgo;

dal sostanziale accoglimento del ricorso consegue la condanna del ministero convenuto alla rifusione delle spese processuali ex art. 82 del DPR 30 maggio 2002 n. 115, spese che, avuto riguardo all'attività in concreto svolta, possono essere contenute in complessive euro 500, oltre accessori nella misura di legge;

P.Q.M.

visto l'art.3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ratificata ai sensi della L. 4 agosto 1955 n.848), come interpretata dalla Corte EDU, come pure gli artt. 35 ter commi 1 e 3 e 69 comma 6 lettera b della legge n. 375/1975 (come modificata dal d. legge n. 92/2014);

-accoglie il ricorso nei limiti di cui alla narrativa che precede; e per l'effetto

-condanna il Ministero convenuto a corrispondere in favore del XXX la somma di euro 10.208, oltre interessi legali con decorrenza dalla data del deposito del ricorso al di dell'effettivo soddisfo;

-condanna il Ministero convenuto alla rifusione delle spese processuali, in favore del XXX, già ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, spese che liquida in complessive euro 500, oltre accessori nella misura di legge.

Bologna, 11 aprile 2015

Il Giudice
Dr. ALESSANDRA ARCERI